

Quesito posto dal Sostituto Procuratore della Repubblica di ..., relativo all'applicabilità dell'art. 18 del Regio Decreto Leg.vo 31.05.1946, n. 511 ai magistrati collocati temporaneamente fuori ruolo organico della magistratura.

(Risposta a quesito del 25 ottobre 2006)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 25 ottobre 2006, ha approvato la seguente delibera:

«Con nota del 27 marzo 2006 il dott. ..., Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ..., formulava un quesito relativo all'applicabilità delle norme di cui all'art. 18 L.G. e agli artt. 2 e 3 D. Lgs. n. 109/2006 anche ai magistrati collocati temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura.

L'oggetto del presente quesito attiene all'individuazione della portata delle fattispecie disciplinari di cui al previgente art. 18 L.G. e agli artt. 2 e 3 D.Lgs. 109/2006; quest'ultima disposizione, in particolare, è dedicata agli "illeciti disciplinari fuori dall'esercizio della giurisdizione".

Il "catalogo" delle fattispecie disciplinari - l'individuazione della cui portata è evidentemente rimessa alla giurisprudenza disciplinare - consente di affermare in via generale l'applicabilità delle norme in tema di responsabilità disciplinare anche ai magistrati collocati temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura, così come emerge dalla costante giurisprudenza di merito e di legittimità in materia.

Il Consiglio, pertanto,

delibera

di rispondere al quesito del dott. ..., Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ..., nei sensi di cui in motivazione».